



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LO GIUDICE, BATTISTA, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, DE PETRIS, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, GOTOR, IDEM, MASTRANGELI, MIGLIAVACCA, MOLINARI, PAGLIARI, PALERMO, PEGORER, PEZZOPANE, PUGLISI, RUTA, SOLLO e SPILABOTTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2016

Modifiche al codice di procedura penale per il coordinamento delle norme sulla custodia cautelare in carcere delle donne madri o in gravidanza con le disposizioni relative alla sospensione della pena

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di coordinare le previsioni dell'articolo 146 e 147 del codice penale così come modificati dalla legge 8 marzo 2001, n. 40, con le previsioni relative alla custodia cautelare delle donne incinte o madri previste dall'articolo 275 del codice di procedura penale. Il suo obiettivo è quello di contribuire alla soluzione dell'annoso problema dei bambini che vivono in carcere insieme alle loro madri.

Ad oggi la normativa configura un sistema per cui la donna incinta o madre di prole inferiore a un anno d'età, una volta condannata, vede la sua pena detentiva sospesa fino al momento in cui la prole non abbia compiuto il primo anno, in nome della tutela della maternità e dei fanciulli. Al contrario, la donna imputata che si trova nelle stesse condizioni, può essere sottoposta alla custodia cautelare in carcere quando il giudice ritenga che «sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». La legislazione vigente ammette quindi che, anche non troppo di rado, possa accadere che per qualche tempo siano reclusi insieme alle proprie madri anche bambini di pochi mesi.

Le norme attuali tendono ad anteporre la sussistenza delle «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» alla tutela dei diritti del

minore, la cui preminenza è stata, invece, recentemente ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014, che ha stabilito che la madre, anche imputata di reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1974, n. 354, (recante norme sull'ordinamento penitenziario), può uscire dal carcere in forza dell'articolo 21-bis della medesima legge n. 354 del 1975 per assistere il minore.

Il presente disegno di legge consta di un unico articolo che modifica tre disposizioni del codice di procedura penale. La prima, contenuta nella lettera a) del comma 1, inserisce nell'articolo 275 del codice di procedura penale un nuovo comma 2-bis.1 e stabilisce la non applicabilità della misura cautelare per i casi in cui ricorrono le condizioni previste dal codice penale per il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per donne incinte o madri di infanti di età inferiore ad un anno. Sotto la stessa lettera si puntualizza che in assenza di un alloggio adeguato la donna interessata deve essere trasferita in una casa famiglia protetta. Sia la lettera b) che la lettera c) del comma 1 dell'articolo unico del presente disegno di legge adeguano la norma alle modificazioni intervenute per mezzo della lettera a) del medesimo comma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

«*2-bis.1.* Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma *1-ter*, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'articolo 146, primo comma, del codice penale. Qualora il giudice ritenga di dover disporre gli arresti domiciliari, ma non ravvisi la sussistenza di un alloggio idoneo, dispone la detenzione domiciliare in una casa famiglia protetta ai sensi dell'articolo 284, comma 1, del presente codice».

b) all'articolo 275, comma 4, le parole: «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a» sono sostituite dalle seguenti: «Quando imputati siano donna madre di prole di età compresa tra uno e».

c) all'articolo 285-*bis*, comma 1, le parole: «incinta o», sono soppresse.

